

16/11/2023



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Regimi Doganali

PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO
CUSTOM DECISION

Antonella Salvatori - UD Firenze



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Dal 02 ottobre 2017 il CDS è lo strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici **per la presentazione ed il trattamento delle domande, nonché per l'adozione delle decisioni e la relativa gestione (modifiche, sospensioni, revoche, annullamenti).**



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Obiettivi

- Armonizzazione, semplificazione ed informatizzazione dei processi in tutti gli Stati membri
- Gestione elettronica dei dati relativi alle domande e alle decisioni
- Agire come un'unica Amministrazione Doganale
- Certezza e coerenza nel diritto di essere ascoltati e del diritto di ricorso



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Obiettivi

- Controllo più affidabile grazie ad una maggiore disponibilità complessiva dei dati relativi all'operatore economico
- Tempi di elaborazione più veloci;
- Approccio uniforme ai processi inerenti alle decisioni doganali (dalle richieste o domande iniziali alla concessione finale delle autorizzazioni)
- Le decisioni doganali sono gestite e archiviate in un sistema informatico transeuropeo

Normativa di riferimento

- **CDU (Codice Doganale dell'Unione) • Reg. 952/2013 Articoli: 6- 22**
- **RD (Regolamento Delegato) • Reg. 2446/2015 Articoli: 8 – 22**
- **RE (Regolamento di Esecuzione) • Reg. 2447/2015 Articoli: 8 – 23**
- **RDT (Reg. Delegato Transitorio)• Reg. 341/2016 Articoli: 2 – 4**
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017**
- **Regolamento di Esecuzione 1026/2019** del 21.06.2019 disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al Codice Doganale dell'Unione



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Normativa di riferimento: note e circolari

- **Nota DCTI 109580 del 29 settembre 2017** CDU - Avvio del sistema unionale delle «Customs Decisions»
- **Circolare N. 1/D del 30 gennaio 2018**
- **Nota DODT Prot.: 146564/RU DEL 25.05.2020** CDU
- **Circolare N. 17/2020 del 26 giugno 2020**
- **Circolare N. 22/2021 del 24 giugno 2021** rilascio versione 1.26



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Riferimenti normativi Articolo 5, paragrafo 39) CDU: definizione di decisione:

decisione: «qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate».

Riferimenti normativi **art. 22 CDU** Decisioni adottate su richiesta

1. Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.

2. Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta. Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Riferimenti normativi **art. 22 CDU** Decisioni adottate su richiesta

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.

4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

5. Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.

- Nota n. 109580 del 29/09/2017 della DCTI - Avvio del sistema unionale delle "Customs Decisions" a partire dal 2 ottobre 2017 – istruzioni
- Nota n. 111473/RU del 03/10/2017 della DCTI - Avvio del sistema unionale delle "Customs Decisions" a partire dal 2 ottobre 2017. Istruzioni integrative alla nota n. 109580/RU riguardanti la decisione DPO
- Portale EU Customs Decisions
 - Customs Decisions Business User Guide
 - UUM&DS Economic Operators Manual
 - Trader Portal User Manual
 - Customs Decisions System – eLearning module



ADM

Pre-requisiti per l'accesso al TP

- Nota prot. 104198/RU del 14/09/2017 della DCTI relativa al nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU)
- Nota n. 120307 del 24 ottobre 2017 - Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e sul Portale dell'UE (TP - EU Trader Portal) - Istruzioni per l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Precisazioni e casi d'uso per l'utilizzo del MAU e per l'accesso al TP"
- Gli operatori economici devono essere in possesso di:
 - codice EORI valido
 - credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane)
 - autorizzazioni EU ai servizi di seguito elencati
 - CUST_CONSULTATIVE
 - CUST_ADMINISTRATIVE
 - CUST_EXECUTIVE

Pre-requisiti per l'accesso al CDMS

- I profili per l'accesso al CDMS da parte del personale doganale sono elencati in allegato 8 della nota n. 109580 del 29/09/2017.
- Il personale doganale richiede i profili con le modalità stabilite nella nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 della DCTI

Accesso al sistema Customs Decisions

- EU Trader Portal (per gli operatori economici)
 - <https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/>
- CDMS (per il personale doganale)
 - AIDA → “Altri servizi” → “Sistemi Unionali” → “Customs Decisions”
 - <https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/>

Sistema

Tale sistema è costituito essenzialmente da tre componenti:

- “EU Trader Portal” (TP), attraverso cui l’operatore economico presenta le istanze di autorizzazione e monitora il ciclo di vita delle stesse e delle connesse autorizzazioni (rilascio, diniego, modifiche, ...);
- “Customs Decisions Management System (CDMS)”, attraverso cui gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali (da qui in poi “uffici competenti”) gestiscono le domande e il ciclo di vita delle autorizzazioni;
- “Customer Reference Services (CRS)”, necessario per la raccolta e la messa a disposizione delle applicazioni unionali e nazionali di un insieme di dati consistente e consolidato sugli operatori economici e sulle relative autorizzazioni (ad es. dati dell’operatore economico ivi compresi codice EORI e status AEO, autorizzazioni che fanno capo a tale soggetto, ...).



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Sistema

Il personale doganale accede al CDMS, con le credenziali rilasciate ed utilizzando uno dei browser ufficialmente supportati, tramite l'indirizzo: <https://u2s.prod.ccn2.taxud/coui>.

Non è più possibile, accedere al CDMS attraverso il menù di AIDA “Altri Servizi – Sistemi Unionali – Customs Decisions”, in quanto il browser Microsoft Internet Explorer, non è più supportato ufficialmente

Nota Prot.: 146564/RU del 25.05.2020 la DODT ha aggiornato la profilazione degli utenti interni.

D02_CDMS_Gest_Istanze

- Consultazione di istanze e autorizzazioni.
- Accettazione delle istanze.
- Lavorazione delle istanze accettate e compilazione delle bozze di autorizzazione.

D02_CDMS_Gest_Autorizzazioni

- Consultazione di istanze e autorizzazioni.
- Riesame delle autorizzazioni
- Preparazioni delle bozze di modifica annullamento revoca sospensione e revoca della sospensione delle autorizzazioni
- Inserimento delle autorizzazioni preesistenti



CUSTOMS DECISION

Inquadramento generale

Nota Prot.: 146564/RU del 25.05.2020 la **DODT** ha aggiornato la profilazione degli utenti interni.

D02_CDMS_Direttore

- Consultazione di istanze e autorizzazioni.
- Riesame delle autorizzazioni
- Validazione delle bozze di modifica, annullamento, revoca, sospensione e revoca della sospensione
- Chiusura dei processi di rilascio delle autorizzazioni per superamento dei termini
- Assegnazione attività ai funzionari doganali



CUSTOMS DECISION

Il sistema delle decisioni doganali

Autorizzazioni

Dal 02 ottobre 2017 Il **CDS** è **utilizzato esclusivamente** per le **seguenti autorizzazioni**:

CVA: autorizzazione per la semplificazione della **determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci**, di cui all'articolo 73 del CDU;

CGU: autorizzazione per la **fornitura di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero**, di cui all'articolo 95 del CDU;

DPO: autorizzazione per la **dilazione del pagamento del dazio dovuto**, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del CDU

Autorizzazioni

TST: autorizzazione per la **gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea**, di cui all'articolo 148 del CDU;

RSS: autorizzazione ad **istituire servizi regolari di trasporto marittimo**, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD;

ACP: autorizzazione per lo **status di emittente autorizzato**, di cui all'articolo 128 del RD;

SDE: autorizzazione per l'**uso regolare di una dichiarazione semplificata**, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del CDU

CCL: autorizzazione per lo **sdoganamento centralizzato**, di cui all'articolo 179 del CDU;

EIR: autorizzazione a **presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione**, di cui all'articolo 182 del CDU;



CUSTOMS DECISION

Il sistema delle decisioni doganali

Autorizzazioni

SAS: autorizzazione per l'**autovalutazione** di cui all'articolo 185 CDU;

AWB: autorizzazione per lo **status di pesatore autorizzato di banane**, di cui all'articolo 155 del RD;

IPO: autorizzazione per il ricorso al **regime di perfezionamento attivo**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

OPO: autorizzazione per il ricorso al **regime di perfezionamento passivo**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

EUS: autorizzazione per il ricorso al **regime di uso finale**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;

TEA: autorizzazione per il ricorso al **regime di ammissione temporanea** di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del CDU;



CUSTOMS DECISION

Il sistema delle decisioni doganali

Autorizzazioni

CWP: autorizzazione per la **gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci**, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del CDU;

ACT: autorizzazione per lo **status di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR**, di cui all'articolo 230 del CDU;

ACR: autorizzazione per lo **status di speditore autorizzato ai fini del transito unionale**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del CDU;

ACE: autorizzazione per lo **status di destinatario autorizzato per il transito unionale**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del CDU;

SSE: autorizzazione per l'**uso di sigilli di un modello particolare**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU



CUSTOMS DECISION

Il sistema delle decisioni doganali

Autorizzazioni

TRD: autorizzazione per l'**uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti**, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del CDU;

ETD: autorizzazione per l'**uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana** di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del CDU.

Le autorizzazioni doganali non contemplate in questo elenco continuano ad essere gestite con le usuali procedure al di fuori del CDS, Dal 1.10.2019 la gestione delle decisioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e sull'Operatore Economico Autorizzato (AEO) sono fruibili mediante sistemi informatici:

- “EU Generic Trader Portal” (GTP), dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni ITV e AEO;
- “Sistema EOS – Economic Operator Systems”, attraverso il quale gli uffici dell’Agenzia, centrale e territoriali, gestiscono le domande e le decisioni lungo il loro ciclo di vita.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Presentazione istanze

L'operatore economico accede al TP e, dopo aver selezionato la lingua d'interesse, compila i dati richiesti dal sistema:

- lo Stato Membro a cui inviare la domanda (IT - Italy);
- il tipo di autorizzazione per la quale intende presentare l'istanza;
- l'ufficio competente per il rilascio della decisione (DTCA);
- le informazioni sul richiedente (*Applicant Information*);
- le informazioni generali, comuni a tutte le autorizzazioni (*Application General Information*);
- le informazioni specifiche per l'autorizzazione prescelta (*Application Specific Information*).



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Presentazione istanze

Dopo aver compilato tutti i campi (l'obbligatorietà dei campi e la modalità di compilazione è stabilita nell'allegato A del RD e nell'allegato A del RE) l'operatore invia la domanda all'ufficio competente.

Se non vengono riscontrati errori, il CDMS assegna alla domanda un numero identificativo univoco e lo comunica all'operatore economico tramite il TP.

Esempio di codice identificativo istanza: ITOPOIT057100-2023-A-BQG77455

Esempio di codice autorizzazione: ITOPOIT057100-2023-D-BVC77903



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Accettazione istanze

L'ufficio, :

- prende in carico la domanda sul CDMS;
- valuta la sussistenza delle condizioni per l'accettazione della domanda ed in particolare:
 - verifica se l'istanza ricevuta è di propria competenza;
 - controlla la presenza, tra gli allegati, della documentazione necessaria per accettare l'istanza (ad esempio la presenza degli allegati DPO1 e DPO2 nel caso di richiesta di autorizzazione DPO);



CUSTOMS DECISION **Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni**

Accettazione istanze

- Verifica che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione europea, (verifica automatica del sistema);
- Verifica che la domanda non riguardi una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione destinata allo stesso richiedente che, nel corso dell'anno antecedente la domanda stessa (ovvero dei tre anni antecedenti nei casi contemplati al par. 2 dell'art. 11, RD), è stata annullata o revocata per l'omesso adempimento di un obbligo imposto dalla decisione stessa.



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Accettazione istanze

- L'Ufficio deve verificare, altresì, che la richiesta contenga tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adozione della decisione (art. 22, par. 2, c.2, CDU).
- Risponde alle domande del questionario di accettazione dell'istanza proposto dal CDMS.

Nel caso in cui l'istanza ricevuta non sia da accettare, l'ufficio provvede a rifiutare l'istanza.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Accettazione istanze

Nel caso in cui si rilevi la mancanza di informazioni necessarie per accettare l'istanza (ad es. gli allegati DPO1 e DPO2 per l'autorizzazione DPO) l'ufficio provvede a richiedere ulteriori informazioni all'operatore economico, rispondendo "NO" alla domanda "*Application Contains All Required Information* - La domanda contiene tutte le informazioni necessarie".

Tra le risposte possibili al questionario di accettazione dell'istanza figura anche "*Postponed* - Posticipato", il sistema obbliga sempre l'ufficio a chiedere ulteriori informazioni all'operatore.

Dopo aver ricevuto tali informazioni, se l'ufficio risponde nuovamente "*Postponed* - Posticipato" ad una domanda, il sistema rifiuta automaticamente l'istanza dell'operatore in quanto, in questa fase, non è possibile chiedere ulteriori informazioni più di una volta



CUSTOMS DECISION **Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni**

Accettazione istanze

Dopo aver valutato le suddette condizioni e compilato il questionario di accettazione, l'ufficio provvede ad accettare l'istanza e il sistema notifica automaticamente l'esito dell'attività all'operatore economico.

Nel caso in cui l'ufficio non proceda all'accettazione o al rifiuto dell'istanza entro 30 giorni il CDMS procede automaticamente all'accettazione della stessa.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Valutazione della domanda

Dopo l'accettazione della domanda, l'Ufficio valuta la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti per l'adozione della decisione specifica. : 3 step

- Condizioni e criteri per (tipo decisione) es perfezionamento passivo
- Sono necessari ulteriori adempimenti

In questa fase istruttoria, ove necessario, l'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni o documentazione al soggetto richiedente il termine concesso al richiedente per la produzione delle documentazione integrativa non può essere superiore a 30 giorni.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Valutazione della domanda/ Proroga dei termini

Tuttavia, l'art. **22, par. 3, comma 2**, CDU stabilisce che se l'Ufficio si trova nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima della sua scadenza informa il richiedente dei motivi di tale impossibilità indicando l'ulteriore periodo che ritiene necessario per adottare la decisione, periodo che non può superare i 30 giorni.

L'Ufficio può, altresì, su richiesta di parte prorogare il termine per l'adozione della decisione, ai sensi dell'art. 22, par. 3, comma 3, CDU. di consentire al richiedente di realizzare gli adeguamenti necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti in relazione alla decisione attesa.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Decisione

Al termine di tali attività l'ufficio competente adotta la decisione, riportandone sul CDMS l'esito ed i relativi dati.

Qualsiasi tipo di decisione definitiva il rilascio, la modifica, la revoca, è sottoposta alla validazione da parte del Direttore della struttura

L'operatore economico riceve sul TP una notifica contenente l'esito dell'istruttoria, le motivazioni e, nel caso di rilascio dell'autorizzazione, il numero identificativo univoco della stessa. (diverso da quello inizialmente attribuito alla domanda).

La decisione costituisce il **provvedimento** dell'Ufficio che conclude il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico richiedente.



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Decisione

L'art. 22, par. 6, primo comma, CDU – differenziando le situazioni suscettibili di “comunicazione” da quelle che richiedono la “notifica” - dispone che “...la decisione è notificata nella debita forma al richiedente”.

L'Ufficio deve notificare al destinatario la comunicazione dell'avvenuta adozione della decisione a mezzo PEC indicandone gli elementi essenziali (tipo di autorizzazione, numero e data di rilascio, invito ad acquisire il provvedimento attraverso il CDS).

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Decisione sfavorevole

Se la decisione ha esito sfavorevole, prima di concludere il procedimento si avvia la fase del **“diritto ad essere ascoltato”**.. Previsto dall’art. 22, par. 6, comma 1, CDU, «prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente l’Ufficio deve comunicarglielo, indicandone le motivazioni»

La comunicazione di tale intenzione e delle relative motivazioni - così come delle controdeduzioni dell’operatore economico - avviene tramite il CDS.

L’Ufficio deve trasmettere via PEC la comunicazione della decisione sfavorevole



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Decisione - validazione

Per poter rilasciare, modificare, revocare, annullare, sospendere un'autorizzazione è necessaria la validazione da parte del Direttore della struttura.

Dopo che il funzionario competente per l'istruttoria conclude la preparazione della bozza, il CDMS crea una nuova attività nella sezione “ *O funzionario da lui delegato* ”.

Il Direttore della struttura accede a tale sezione, prende in carico l'attività



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Processo di modifica

È possibile modificare le autorizzazioni rilasciate. Il processo di modifica si distingue in :

- Modifiche minori: l'ufficio competente utilizza questa opzione quando le modifiche da apportare sull'autorizzazione sono di entità minore e non vi è alcuna necessità né di attivare il processo “Diritto ad essere ascoltati” verso l'operatore economico, né di avviare un processo di consultazione con altri Stati Membri.

Tale funzione non è attivabile dall'operatore economico: è facoltà dell'ufficio competente discriminare tra modifiche minori e ordinarie;

- Modifiche ordinarie che comportano l'attivazione del processo “Diritto ad essere ascoltati” verso l'operatore economico e/o la consultazione con gli altri stati membri

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Processo di modifica

- modifiche con consultazione di altri Stati Membri: l'ufficio competente può consultare gli altri Paesi coinvolti o ricevere da questi richieste di consultazione nell'ambito di una modifica di un'autorizzazione multi Stato; inoltre, al termine del processo di consultazione l'ufficio competente decide, sulla base dei riscontri ricevuti, se confermare la modifica o annullarla;
- modifiche della validità geografica: è possibile variare la validità geografica dell'autorizzazione;
- modifiche delle navi e dei porti di scalo nelle autorizzazioni RSS;
- modifica della data di scadenza delle autorizzazioni: è possibile variare la data di fine validità solo nelle autorizzazioni che già prevedono una data di scadenza.

Decision on Intended Amendment *

i Reason for Amendment Identification *

Richiesta di modifica ricevuta dal titolare

i Option for Amendment *

03 - Amendment is Minor and Intention to Amend .{en}.|

- 01 - Amendment is Not Minor, No Intention to Amend and Consultation is Needed .{en}.
- 02 - Amendment is Not Minor, No Intention to Amend and Consultation is Not Needed .{en}.
- 03 - Amendment is Minor and Intention to Amend .{en}.
- 04 - Amendment is Not Minor, Intention to Amend and Consultation is Needed .{en}.
- 05 - Amendment is Not Minor, Intention to Amend and Consultation is Not Needed .{en}.

Conferma



The Amend Decision process is about to be started. Since you have indicated that the amendment is minor, neither the consultation, nor the right to be heard will be triggered. Do you confirm?

Si

No



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Processo di modifica

Con l'ultimo aggiornamento del CDMS è possibile rilasciare e rettificare l'autorizzazione nella stessa giornata a condizione che la stessa non sia nello stato "In sospeso" / "Pending", ovvero nell'autorizzazione non sia stata indicata una data futura nel campo "Data di inizio validità della decisione" / "Start Date of Decision".

È possibile rettificare più volte l'autorizzazione nella stessa giornata, a condizione che il processo di rettifica precedente sia terminato.

CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Chiusura del processo di rilascio dell'autorizzazione -superamento dei termini

Qualora il termine previsto dalla normativa per il rilascio di un'autorizzazione venga superato, la struttura competente può decidere se rilasciare comunque l'autorizzazione o chiudere definitivamente il processo nel sistema.

In quest'ultima ipotesi, il personale doganale esegue l'attività "*Expiry of Time Limit to Take Decision (Acknowledgment) Page-* Pagina sulla scadenza del termine per adottare la decisione (conferma)" e termina di conseguenza il processo di rilascio. una volta eseguita tale l'attività non sarà possibile effettuare ulteriori attività connesse all'istanza presentata



CUSTOMS DECISION **Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni**

Autorizzazioni con dati integrativi

Le due autorizzazioni che necessitano di dati integrativi rispetto a quelli richiesti dal sistema Customs Decisions sono la CGU (autorizzazione alla costituzione della garanzia globale) e la DPO (autorizzazione alla dilazione di pagamento).

Per quanto concerne la CGU, pur in assenza di un collegamento tra il CDS e il sistema AIDA dovrà essere inserito l'“Allegato II” di cui alle istruzioni 111443/RU del 06/12/2018 della ex Direzione centrale Legislazione e Procedure Doganali.



CUSTOMS DECISION

Presentazione delle istanze e gestione delle istanze/autorizzazioni

Autorizzazioni con dati integrativi

Per quanto concerne l'autorizzazione DPO: **l'operatore economico:**

- scarica l'ultima versione degli allegati DPO1 e DPO2 dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- apre i file, compila i campi richiesti esclusivamente per via elettronica e salva i file ottenuti;
- compila l'istanza di DPO sul TP;
- allega entrambi i file contenenti i dati integrativi utilizzando l'apposita funzionalità presente nel TP;
- invia l'istanza all'ufficio competente;

Definizioni

- **OBBLIGAZIONE DOGANALE:** è l'obbligo di un soggetto di corrispondere l'importo del **dazio** e degli **altri oneri**, all'importazione o all'esportazione, applicabili a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore. Nel settore delle garanzie, l'obbligazione doganale è **ESISTENTE** (o sorta) quando collegata a un'operazione doganale che comporta la liquidazione e la riscossione dei predetti tributi (tipico esempio è l'immissione in libera pratica); l'obbligazione doganale è **POTENZIALE** (o potrebbe sorgere) quando collegata a un'operazione doganale ove il risultato dell'operazione dipende dal corretto appuramento della stessa (tipico esempio è rappresentato dai regimi speciali);
- **DAZIO:** imposta indiretta dovuta in ragione dell'importazione (o esportazione) della merce;
- **ALTRI ONERI:** ogni altro tributo diverso dal dazio (es. IVA, accise), dovuto in ragione dell'operazione doganale;
- **GARANZIA:** strumento di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea a copertura del dazio e degli altri oneri dovuti per l'importazione/esportazione delle merci;
- **GARANZIA ISOLATA:** è tale quando costituita per merci specifiche o per una dichiarazione specifica;
- **GARANZIA GLOBALE:** è tale quando costituita per due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali;
- **GARANZIA UE:** è la garanzia costituita in uno Stato membro che può essere utilizzata anche in altri Stati membri;
- **GARANZIA NAZIONALE:** è la garanzia costituita in uno Stato membro che può essere utilizzata solo in detto Stato;
- **IMPORTO DI RIFERIMENTO (IDR):** è l'importo dell'obbligazione doganale da garantire;
- **IMPORTO DELLA GARANZIA:** è l'importo effettivo che deve essere versato (o individuato nell'impegno del fideiussore) dal soggetto a garanzia dell'obbligazione doganale, sorta o potenziale. Esso è pari all'importo di riferimento salvo eventuali riduzioni concessi.

Gestione delle garanzie

Costituzione della garanzia

Garanzia Isolata

- in modalità ISOLATA (ossia per merci specifiche o dichiarazione specifica - art. 89, par.4), CDU). In tale caso appare evidente che, a fronte della prevista obbligatorietà della garanzia per lo svolgimento dell'operazione, il soggetto dovrà “semplicemente” provvedere alla sua costituzione senza necessitare di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità doganale la quale, in tale ipotesi, è chiamata a verificare la congruità dell'importo della garanzia per la copertura dell'obbligazione doganale e ad approvare, eventualmente, la forma di garanzia scelta, in contanti o fideiussione. Questo genere di garanzia di solito è utilizzata per i regimi speciali che non necessitano di una custom decision (art. 163 RD).

Garanzia Globale

- in modalità GLOBALE (ossia per più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, art. 89, par.5) CDU). In tale caso, a motivo della maggiore esposizione - in termini di rischio (potenziale) - del debito doganale, sia sotto un profilo quantitativo che temporale, l'accesso alla garanzia globale è subordinato al rispetto di condizioni prefissate dalla norma (art. 95, par.1, CDU). Di fatto, quindi, indipendentemente dalla forma scelta, la stessa costituzione di una garanzia globale e la fissazione dell'importo di riferimento – e le eventuali riduzioni/esoneri - **richiedono un provvedimento autorizzativo dell'Autorità doganale**, che è chiamata a verificare oltre al requisito della “stabilità nel territorio doganale dell'Unione” anche quelli sintomatici di un adeguato grado di affidabilità del richiedente. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta il rigetto della richiesta.
- Tipicamente:
 - Periodico differito;
 - Regimi speciali.

Gestione delle garanzie

Titolare della garanzia e forme di garanzia

Titolare del debito o persona che può diventarlo

La garanzia è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo (89.3 CDU). Il debitore è la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale (art. 5 CDU). In via di principio, il debitore è il dichiarante, ossia l'importatore o il rappresentante indiretto (art. 77 CDU). L'art. 89.3 CDU prevede che l'Autorità doganale possa permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella cui è richiesta. Vedi nota prot. 95638/RU del 22/08/2017 DCLPG garante terzo Errek Trento Srl CAD.

Forme di garanzia

- CDU prevede che la forma della garanzia possa essere costituita in una delle forme previste dall'art. 92.1 CDU:
 1. Deposito in contanti (nei limiti della normativa nazionale art. 77 TULD [o bonifico su ccp]);
 2. Impegno assunto dal fideiussore (polizza assicurativa o fideiussione bancaria);

Gestione delle garanzie

Costituzione di una garanzia globale

Condizioni

- Una garanzia globale è concessa esclusivamente a quei soggetti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 95.1 CDU:
 1. sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;
 2. soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera:
 - a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente (vedi art. 24 RE e nota prot. 93493RU del 08/11/2019);
 3. si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera:
 - d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38 , paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

CDMS

- A partire dal 2 ottobre 2017 le domande di decisione, di cui all'allegato 1 alla nota 104198 RU, sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il Trader Portal (TP).
- L'operatore economico che ha individuato l'ufficio competente al rilascio della Decisione Doganale ("Customs Decisions"), ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 CDU e 12 del RD, presenta tramite TP domanda di autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale ai sensi dell'art. 89 c. 5 del CDU. Il sistema rilascia un numero identificativo (es. ITCGUIT099000-2019-ABC123).
- L'Ufficio doganale, verificati i requisiti previsti dall'art 95 del CDU, accetta la domanda (in caso di inerzia dell'Ufficio la domanda è automaticamente accettata trascorsi i 30 gg), e il sistema trasmette notifica di accettazione al richiedente.

Gestione delle garanzie

Costituzione di una garanzia globale

Rapporto tra Garanzia Globale e Regimi Speciali

- I termini che il CDU individua per l'adozione di autorizzazioni ai regimi speciali sono generalmente inferiori (**60 gg DDP, 30 gg End Use, IPO, OPO**) a quelle "standard" individuate dall'art. 22 CDU (120 [+30]) che invece si applicano alla decisione sulla garanzia globale.
- Pertanto, a fronte di istanze presentate contestualmente dall'operatore, i relativi provvedimenti autorizzativi potrebbero non essere adottati contestualmente. Occorre considerare che la costituzione di una garanzia è condizione imprescindibile per l'accesso ai regimi speciali soggetti ad autorizzazione; di regola quindi l'autorizzazione alla garanzia globale deve precedere quella relativa al regime cui la garanzia è collegata.
- Tuttavia i chiarimenti forniti dalla Commissione europea nelle linee guida sui regimi speciali, unitamente alle cautele consentite dal sistema AIDA per taluni regimi/procedure, consentono all'UD di procedere **nell'adozione dell'autorizzazione al regime speciale che resta sospesa sino alla costituzione della relativa garanzia globale** (autorizzazione + fideiussione debitamente approvata).

Gestione delle garanzie

Costituzione di una garanzia globale

Garanzia prestata da un terzo

- Ai sensi dell'art. 89 c. 3 del CDU: Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta (con opportune clausole in polizza).
- Caso Errek Fly Nota prot. 95638/RU del 22/08/2017 DCLPG garante terzo Errek Trento Srl CAD;

Gestione delle garanzie

Costituzione di una garanzia globale

Esonero IVA art. 90 TULD

- La costituzione di una garanzia è oggi prevista in via prevalentemente obbligatoria direttamente dalla norma unionale. Di conseguenza, in virtù del principio di gerarchia delle fonti del diritto, l'ambito di applicazione dell'art. 90 TULD risulta fortemente ridotto rispetto a quanto consentito durante il previgente CDC.
- L'efficacia territoriale della garanzia è il criterio principale che traccia la linea di demarcazione tra l'ambito in cui l'art. 90 TULD può ancora essere applicato e quello in cui lo stesso beneficio risulta totalmente inapplicabile.
- Infatti, laddove le disposizioni unionali dispongono che:
 - a) la garanzia sia costituita per il dazio e gli altri oneri (ossia nel caso di garanzia UE, sia isolata che globale), l'art.90 TULD è inapplicabile. Eventuali riduzioni o esoneri potranno essere riconosciuti agli operatori sulla base delle autonome e puntuali disposizioni recate dal CDU/RD/RE;
 - b) la garanzia deve essere costituita “almeno per il dazio” (ossia nel caso di garanzia NAZIONALE, sia isolata che globale), sarà ancora possibile ricorrere all'art. 90 del TULD per l'esonero dalla prestazione della garanzia limitatamente alla fiscalità interna mentre per le Risorse Proprie Tradizionali le riduzioni o esoneri potranno essere riconosciuti solo nel caso di garanzia globale e sulla base dei criteri fissati dalla normativa UE.

Gestione delle garanzie

Svincolo di una garanzia globale

Svincolo della Garanzia

- **La garanzia deve essere svincolata immediatamente quando l'obbligazione doganale o l'obbligo del pagamento è stato estinto o non può più sorgere (art. 98 CDU). E' ammesso svincolo parziale.**
- Tuttavia rileva la novità introdotta da art. 89. 4 CDU, terzo capoverso, secondo il quale **se una garanzia non è stata svincolata, essa può essere usata dall'Autorità doganale per il recupero di importi di dazio e altri oneri dovuti a seguito a un controllo a posteriori sulle medesime merci coperte dalla garanzia.**
- Con nota prot. 29022/RU del 14/02/2020 la Direzione Dogane ha annunciato la pubblicazione delle linee guida predisposte dalla Commissione Europea riguardo le «*Garanzie per obbligazioni potenziali ed esistenti*».
- In particolare al par. II.3.3. delle nuove linee guida, la Commissione nel commentare tale norma afferma che la garanzia non svincolata (sia essa globale che isolata) può essere utilizzata per recuperare i diritti doganali - e, se del caso, altre spese - dovuti a seguito del “controllo a posteriori” (in particolare l'articolo 48 del CDU) **a condizione che ciò avvenga entro il limite dell'importo garantito al momento dalla garanzia e che l'evento determinante l'insorgenza dell'obbligazione doganale, conseguente al controllo a posteriori, sia connesso alla dichiarazione in dogana, al regime, agli istituti per i quali è stata richiesta e prestata la garanzia;** la somma dovuta a seguito di un controllo a posteriori non può quindi determinare un obbligo di aumento dell'importo della garanzia.
- In tema di svincolo della garanzia il primo paragrafo dell'art.98 del CDU dispone che “**Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o NON PUÒ PIÙ SORGERE.**” ed i successivi artt. 99 punto d) e 100 punto b) prevedono che la Commissione adotti rispettivamente un atto delegato ed un atto di esecuzione per specificare “**i termini per lo svincolo di una garanzia**” e “**le norme procedurali....per lo svincolo della garanzia di cui all'art. 98**”.

Gestione delle garanzie

Controllo di una garanzia globale

Controllo della garanzia

- L'art. 89.6 CDU pone a carico dell'Autorità doganale un generale obbligo di controllo della garanzia. Tale attività va espletata all'atto di costituzione della garanzia (controlli preliminari) nonché periodicamente per tutta la durata della sua validità (monitoraggi).
- Per gli operatori AEO va pianificata insieme ai monitoraggi periodici previsti per l'autorizzazione AEO, entro il primo anno dal momento del rilascio, successivamente ogni tre anni.
- Per i soggetti non AEO vanno fatti i controlli in base all'analisi dei rischi dell'attività.
- Il sistema AIDA effettua dei controlli automatizzati sull'utilizzo del periodico differito ed impedisce che venga trasmessa una bolletta d'importazione nel caso in cui non vi sia capienza o per il dazio o per l'IVA o per entrambi.
- Il sistema NCTS (Strada) impedisce che sia lanciata una bolletta nel caso in cui non vi sia capienza per il regime del transito.
- Per gli altri regimi il monitoraggio della garanzia è in capo all'operatore.



Grazie dell'attenzione